

N. R.G. 1107/2024

IL TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione III Civile

Il Giudice dott. Andrea Compagno

Visti gli atti della causa pendente tra

[REDACTED]

Contro

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE**

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza cartolare del 01/07/2024;

Viste le note di trattazione scritta depositate dal solo ricorrente;

Vista la documentazione agli atti;

Ritenuto, sulla base di una sommaria delibazione e fatta salva una diversa valutazione nel merito, che la controversia si presti ad essere definita per via conciliativa;

Ritenuto, invero, in particolare, che, da un esame sommario delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma dei dott.ri Cascino e Rossi nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c. portante R.G. 14558/2022, emergono profili di responsabilità a carico della struttura convenuta;

Ritenuto, inoltre, che non appare possibile formulare una prognosi favorevole circa le doglianze formulate da parte ricorrente in ordine alla quantificazione del danno operata dai CTU nominati in sede di ATP;

Attesa la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale;

Ritenuto pertanto opportuno proporre alle parti di conciliare la controversia con il riconoscimento alla ricorrente di un importo, liquidato in base alle Tabelle del Tribunale di Milano 2024, pari al danno biologico accertato dai consulenti, in misura pari ad € 40.706,00, oltre all'incremento tabellare massimo per sofferenza morale soggettiva (€ 12.619,00) e ai periodi di invalidità temporanea riconosciuti in sede di ATP (€ 3.852,50);



Atteso che, sulla base degli atti del presente procedimento e di quello di accertamento tecnico preventivo, solo parte ricorrente, pur avendo presentato le suddette controdeduzioni inerenti al *quantum*, ha dimostrato volontà conciliativa in relazione alla proposta formulata, auspicando, a tal fine, l'opportunità di un incontro (v. PEC del 30/11/2023 allegata alla CTU depositata nel giudizio R.G. 14558/2022);

Ritenuto, alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, che appare opportuno porre tanto le spese di ATP che quelle del presente procedimento a carico dell'Azienda Ospedaliera convenuta, da liquidarsi, secondo i parametri medi delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, aggiornate al decreto n. 147/2022, scaglione da € 52.001,00, rispettivamente in misura pari ad € 3.827,00 per il procedimento di ATP e ad € 4.180,00 per la fase studio ed introduttiva del presente giudizio;

Ritenuto dunque congruo proporre alle parti, ex art. 185-bis c.p.c., di conciliare la controversia alla seguente condizione:

*“Pagamento da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone in favore della sig.ra [REDACTED] dell'importo di € 57.177,50 a titolo di sorte capitale;
Pagamento da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone in favore degli avvocati Francesco Paolo Cardullo e Claudio Pandolfini, dichiaratisi distrattari, di € 3.827,00 a titolo di spese del giudizio di ATP (R.G. 14558/2022) e di € 4.180,00 a titolo di spese del presente giudizio, oltre spese vive (C.U., marca da bollo) ed oltre accessori di legge;*

Rinunzia agli atti e all'azione.”;

P.Q.M.

Visto l'art. 185-bis c.p.c., propone alle parti di conciliare la controversia alla condizione che precede;

Fissa per l'esame della superiore proposta l'udienza del **27/01/2025**, di cui dispone la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine sino al medesimo giorno per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza;



Dà atto che, nell'ipotesi di immotivato diniego della stessa, le spese del giudizio saranno poste a carico della parte che l'avrà ingiustificatamente rifiutata.

Si comunichi.

Palermo, 26/07/2024

Il Giudice

Dott. Andrea Compagno

